

Camera di Mediazione Patavina

N. 265 Registro Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO

Aggiornato DM 150/2023

Art. 1) Regolamento

I procedimenti di mediazione regolati dal Ministero della Giustizia con

- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche
- D.M. 6 luglio 2011 n. 145
- D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98
- D.M. 4 agosto 2014 n. 139
- D.L. 21.06.2013 n. 64 n. 98
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
- D.M. 24 ottobre 2023 n. 150

instaurati davanti la Camera di Mediazione Patavina sono disciplinati dal presente regolamento che il mediatore designato e le parti accettano anche per quanto attiene la allegata tariffa della indennità.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a Ministero:** il Ministero della Giustizia;
- b Decreto Legislativo:** D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche
- c Mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- d Mediatore:** la persona fisica o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del relativo servizio;
- e Conciliazione:** la composizione della controversia a seguito del procedimento di mediazione;
- f Organismo:** l'ente presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione;
- g Sede Operativa o distaccata o sede provinciale o sezione distaccata:** luogo nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;

- h **Regolamento o regolamento di procedura:** l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- i **Codice etico:** il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
- j **Registro:** il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
- k **Responsabile del registro:** il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- l **Responsabile dell'organismo:** il soggetto avente la rappresentanza legale, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo, dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- m **Responsabile di Sede Operativa o distaccata o sede provinciale o sezione distaccata:** il soggetto delegato dal Responsabile dell'Organismo a svolgere specifiche funzioni;
- n **Enti di formazione:** gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- o **Responsabile scientifico:** la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
- p **Formatore:** la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- q **Indennità:** l'importo, comprendente le spese di avvio del procedimento, le spese di mediazione e le ulteriori spese di mediazione, comprendenti quest'ultima anche l'onorario del mediatore, posto a carico degli utenti del servizio di mediazione;
- r **C.M.P.:** la Camera di Mediazione Patavina;

Art. 2) Parti - rappresentanza - comunicazioni

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Le parti compaiono personalmente davanti al mediatore che le convoca e devono farsi assistere e rappresentare da avvocati, ai quali abbiano espressamente conferito mandato per iscritto, e presso i quali possono eleggere domicilio.

Ferme per il mediatore le condizioni ostative previste per l'arbitro dall' art. 815 primo comma, numeri da 2 a 6 C.P.C.

- se il mediatore od un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa
- se il mediatore o il coniuge o parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori
- se il mediatore o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti.

- se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Il mediatore ha la facoltà di sentire personalmente le parti e gli avvocati sia congiuntamente che separatamente e può altresì chiedere la produzione di atti e documenti afferenti l'affare di mediazione.

Le comunicazioni alle parti possono essere effettuate con i mezzi comunemente usati (postali, telematici, fax, corriere privato o mezzi equipollenti) purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione o del rifiuto della prova legale nell'ipotesi di mancata consegna o ritiro.

Art. 3) Atti e documenti depositati dalle parti - copia

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità ma di tutti gli atti e dei documenti, questi ultimi eventualmente anche in supporto informatico, le parti devono depositare, oltre all'originale, una copia per il Mediatore e per ogni altra parte. Si considera validamente depositato anche quanto inviato tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Nel caso di deposito in Segreteria della domanda di mediazione e dei relativi documenti tramite P.E.C., bisognerà provvedere al deposito di originale e copie per come sopra richiesti, all'atto del ritiro del provvedimento di fissazione dell'incontro. Nel caso di deposito in Segreteria dell'adesione e dei relativi documenti tramite P.E.C., bisognerà provvedere al deposito di originale e copie prima dell'inizio del primo incontro. Ogni altro atto o documento depositato tramite P.E.C. nel prosieguo della procedura andrà altresì contestualmente inviato al Mediatore ed alle altre parti con lo stesso mezzo, od in mancanza con altra spedizione idonea ad essere ricevuta dall'interessato.

La Segreteria può provvedere anche tramite P.E.C. alla comunicazione di atti e documenti, anche a mezzo di copia, di cui sia attestata la conformità all'originale dal Segretario.

Gli originali degli atti e dei documenti, in deroga a quanto sopra, potranno non essere depositati qualora siano pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, fatto salvo il caso in cui ne sia fatta espressa richiesta dall'organismo, dal mediatore o dalle parti.

Qualora la parte chiamata che ha versato il contributo di avvio fosse impossibilitata a ritirare la copia dei documenti dimessi dalla parte istante la Segreteria eseguirà l'invio degli stessi tramite P.E.C. o presso la residenza o la sede con addebito in contrassegno o equipollente delle spese relative.

Nel caso di impedimento del Segretario le sue funzioni possono essere svolte dal Responsabile o da un suo sostituto.

Art. 4) Doveri di riservatezza - segreto professionale

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera di Mediazione Patavina o comunque partecipa nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Il Mediatore, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto

alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate.

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 5) Disciplina suppletiva

In mancanza di disposizioni specifiche del presente regolamento i Mediatori hanno facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno purché sia garantito il contraddittorio.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 6) Domanda di mediazione - risposta

La domanda di mediazione sottoscritta dalla parte richiedente è presentata alla Camera di Mediazione Patavina nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia indicando:

- a) la Camera di Mediazione Patavina e la Sede provinciale o la Sezione Distaccata;
- b) le parti (generalità, residenza, codice fiscale per le persone fisiche, denominazione, tipo e legale rappresentante Cod. Fisc./P.IVA per le imprese) allegando copia di un documento di identità valido per le persone fisiche e copia di visura camerale valida per le imprese.
- c) l'oggetto;
- d) le ragioni della pretesa, corredate dalla eventuale documentazione dettagliatamente numerata in apposito elenco, le eventuali prove;
- e) il valore della lite;
- f) l'eventuale procura e domiciliazione;
- g) la prova del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di mediazione quale parte istante.
- h) l'accettazione del Regolamento della C.M.P.
- i) per le domande afferenti garanzie assicurative, vanno indicati il numero di polizza, il numero di sinistro e l'ufficio sinistri competente con relativo recapito.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti alla Sede o Sezione Distaccata territorialmente competente presso la quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza.

La risposta sottoscritta dalla parte chiamata è depositata presso la Sede provinciale o Sezione Distaccata indicata dalla parte richiedente e deve contenere:

- a) il nome (generalità, residenza, codice fiscale per le persone fisiche, denominazione, tipo sede, legale rappresentante, Cod. Fisc./P.IVA per le

imprese) allegando copia di un documento di identità valido per le persone fisiche e copia di visura camerale valida per le imprese;

- b l'oggetto;
- c la difesa e la eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti, corredate dalla eventuale documentazione dettagliatamente numerata in apposito elenco, le eventuali prove;
- d il valore della lite;
- e l'eventuale procura e domiciliazione;
- f l'accettazione del regolamento della Camera di Mediazione Patavina;
- g la prova del pagamento delle spese di avvio e di mediazione quale parte chiamata alla mediazione;
- h la chiamata di terzo o di terzi, con tutti i dati anagrafici e gli elementi inerenti detta chiamata;
- i per la chiamata di un terzo afferente garanzie assicurative vanno indicati il numero di polizza e, se già conosciuti, il numero di sinistro e l'ufficio sinistri competente.

Art. 7) Indennità di mediazione

L'indennità di mediazione comprende:

- a le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione dovute da ciascuna parte nella misura indicata dalla Camera di Mediazione Patavina, in base alla tariffa vigente.
- b le ulteriori spese di mediazione, dovute da ciascuna parte, nella misura indicata dalla Camera di Mediazione Patavina, in base alla tariffa vigente.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti e dell'eventuale sostituzione, e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione, salvo aumento per effetto della eventuale domanda riconvenzionale a norma del codice di procedura civile.

Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano una sola parte.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000 ad euro 150.000.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, in aumento rispetto al valore dichiarato o al valore fissato ai sensi del capoverso precedente, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Quando il procedimento di mediazione si conclude al primo incontro senza conciliazione e non prosegue con incontri successivi, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di mediazione (e non le ulteriori spese di mediazione), fatte salve eventuali altre spese vive.

Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione o se la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione determinate secondo le tabelle 2) e 4) della Tariffa in vigore presso la Camera di Mediazione Patavina, e devono essere corrisposte alla conclusione del procedimento di mediazione e prima del rilascio del verbale di accordo/mancata conciliazione.

L'organismo ed il mediatore possono rifiutare di svolgere la mediazione nel caso in cui le parti non abbiano pagato antecedentemente al primo incontro le spese di avvio e le spese di mediazione.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in caso di mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria della C.M.P. può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo.

Criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari in mediazione da parte del Responsabile della sede sono la valutazione della specifica competenza professionale del mediatore designato desunta dal curriculum, dalle indicazioni delle materie abitualmente trattate dal mediatore nonché dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Art. 8) Avvio del procedimento

Il Responsabile, o un suo sostituto, della Sede Provinciale o della Sezione Distaccata della Camera di Mediazione Patavina, alla presentazione della domanda di mediazione, designa il mediatore, assegna termini alle parti per gli adempimenti previsti dalla tariffa, lo scambio degli atti difensivi e documenti ed il loro deposito in segreteria e nel provvedimento statuisce in modo che il primo incontro tra le parti avvenga non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

La domanda, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro sono comunicate a cura dell'Organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte Istante è considerata ai fini della comunicazione mezzo idoneo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche la Camera di Mediazione Patavina può nominare uno o più mediatori ausiliari restando in ogni caso fisso l'onorario previsto per l'intero procedimento.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione, da parte del mediatore designato, della dichiarazione di indipendenza ed imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 secondo le formule contenute nel modello in uso dall'Organismo e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e di mediazione, fermo restando poi quanto altro previsto agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

Si precisa che la parte richiedente può rinunciare, per iscritto, alla domanda di

mediazione prima di aver ritirato copia del provvedimento di fissazione della comparizione delle parti da notificare. In tal caso si ritiene rinunciata la domanda di mediazione e la Camera trattiene quanto la parte ha già versato.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento mentre, nel caso negativo, chiede quali siano gli impedimenti verbalizzando la risposta.

Durante lo svolgersi della procedura, dopo il primo incontro, nell'ipotesi in cui le parti decidano di abbandonare la mediazione il Mediatore prende atto dell'abbandono della domanda di mediazione e le parti saranno comunque tenute ai versamenti come da tariffa, fermo restando che la Camera trattiene quanto le parti hanno già comunque versato.

Il mediatore terrà comunque il primo incontro anche in assenza della parte chiamata nei casi di cui all'art. 5 c.1 e articolo 5 quater del D. Lgs. 28/210.

L'Organismo assicura la disponibilità temporale del primo incontro non inferiore alle due ore.

La sua eventuale estensione nell'arco della stessa giornata, oltre le due ore, sarà considerata alla stessa stregua di un secondo incontro.

Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, la competenza a decidere sull'istanza è devoluta al Presidente della Camera di Mediazione Patavina.

Art. 9) Mediatore

Il richiedente l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, è tenuto ad allegare alla domanda:

- a la dichiarazione sottoscritta di disponibilità allo svolgimento del servizio;
- b il proprio curriculum con la specifica indicazione dei requisiti di qualificazione (titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione a un ordine o collegio professionale);
- c l'attestazione di possesso anche mediante autocertificazione dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospese;
 - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporale dai pubblici uffici;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.

L'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco dei mediatori è subordinata al pagamento del contributo stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo.

La Camera di Mediazione Patavina si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare la domanda provvedendo, in caso positivo, a inserire il nominativo

nell'elenco pubblico che va trasmesso al Ministero della Giustizia previo pagamento dell'eventuale contributo stabilito dal Comitato Esecutivo.

Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia avvalendosi, se del caso, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

I compensi spettanti agli esperti vengono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore e il Mediatore è tenuto a calcolare, sotto la sua personale responsabilità, il numero delle vacanze provvedendo alla liquidazione dei compensi con i criteri stabiliti dall'art. 4 della L. 8 luglio 1980 n. 319 con l'adeguamento del D.M. 30 maggio 2002.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione ai sensi dell'art. 8 c.7 del D. Lgs. n.28/210.

Il compenso come sopra liquidato dal Mediatore verrà corrisposto dalle parti fermo restando la responsabilità solidale delle medesime per il pagamento.

I mediatori hanno l'obbligo biennale di aggiornamento per complessive 18 ore presso gli organi autorizzati dal Ministero della Giustizia.

La Camera di Mediazione Patavina, alla fine di ogni biennio, attesta la partecipazione dei mediatori tirocinanti agli affari trattati presso la propria sede.

La gestione dei tirocini viene affidata a ciascun responsabile di sede con autonomia e discrezionalità in relazione ai singoli affari di mediazione e con il compito di tenere una scheda dei tirocini effettuati comprendenti il numero di R.G., tirocinanti e data della partecipazione.

Il mediatore-tirocinante non ha diritto a compenso o a rimborso spese.

Il mediatore-tirocinante assiste il Mediatore designato senza interferire nella trattazione e attenendosi alle sue direttive. Nel verbale della riunione viene dato atto della assistenza del mediatore-tirocinante.

Il mediatore nominato che intende accettare l'incarico deve accertarsi dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità previste nel codice Etico dell'Organismo e/o nei Codici Deontologici dell'Ordine o dei Collegi di appartenenza, attestando e garantendo la propria indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti.

Art. 10) Luogo del procedimento di mediazione

Il procedimento si svolge presso l'Ufficio della Sede Provinciale o della Sezione Distaccata territorialmente competente indicata nella domanda di mediazione, secondo i criteri di cui all'art. 6 di questo Regolamento, luogo derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo anche attraverso il Responsabile Locale, ferma restando la competenza territoriale.

Singoli atti del procedimento possono svolgersi altrove, qualora il Mediatore lo ritenga opportuno.

Il primo incontro può svolgersi anche nei locali dell'ufficio delegato su decisione del responsabile del procedimento.

La mediazione può svolgersi secondo le modalità telematiche di cui ogni singola sede Provinciale o Distaccata riterrà di dotarsi purché vengano adottate dal

responsabile del procedimento le misure idonee per il rispetto della riservatezza della procedura.

E' facoltà delle parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.

Ciascuna parte anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può richiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.

Art. 11) Regole di procedura

Le parti possono indicare di comune accordo il mediatore alla Camera di Mediazione Patavina ai fini della sua eventuale designazione.

In difetto di quanto indicato al paragrafo precedente o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti nella nomina del mediatore o nel caso di impossibilità, anche sopravvenuta, del mediatore a svolgere il suo incarico, il Responsabile provvederà in un primo luogo a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, o suo delegato, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione tra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

Ove trattasi a giudizio del responsabile dell'organismo, o suo delegato, di controversia che presenta profili di particolare difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza, la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi a condizione che la richiesta di proroga intervenga dopo l'instaurazione del procedimento di mediazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.

Qualora particolari situazioni lo impongano, le parti, con accordo scritto, possono decidere di differire gli incontri e di consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione oltre il termine massimo semestrale.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo che viene sottoscritto dalle parti, ma non dal mediatore. L'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati con la loro sottoscrizione attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Il mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione può formulare la proposta. La proposta del mediatore va comunicata per iscritto a tutte le parti che nel termine di sette giorni dalla ricezione della proposta devono far pervenire l'accettazione o il rifiuto della proposta.

Con detta comunicazione il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze dell'applicabilità degli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile. In mancanza di risposta nel tempo suddetto di sette giorni la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12) Chiusura del procedimento

Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti e dei loro legali o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale con l'indicazione della eventuale proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro legali e dal mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il verbale è depositato presso la segreteria e dello stesso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono previo pagamento a saldo alla Camera di Mediazione Patavina della indennità di mediazione.

E' fatto divieto al mediatore e ai suoi ausiliari di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il fascicolo degli atti e i relativi verbali vengono riconsegnati dal Mediatore al responsabile della Sede Provinciale o della Sezione Distaccata dove il procedimento è svolto per la conservazione e gli ulteriori adempimenti tra cui la trasmissione di copia conforme al Segretario Generale della C.M.P. per la rendicontazione al Ministero della Giustizia

La C.M.P. si doterà di speciali procedure telematiche per la gestione dei dati che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata ad ogni parte idonea scheda per la valutazione del servizio di mediazione e copia della stessa con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità deve essere trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli affari in mediazione con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. Non sono rilasciate copie dei verbali intermedi.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Il responsabile locale della Camera di Mediazione Patavina è tenuto a custodire in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato, gli atti del procedimento.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dati personali).

Art. 13) Assistenza alle parti

L'assistenza legale nel procedimento di mediazione è di libera scelta della parte.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è tenuta a depositare con la domanda apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato allegando l'istanza ed il provvedimento di ammissione anticipata al beneficio dell'Ordine competente.

Detta parte non è tenuta al pagamento dell'indennità di mediazione fermo restando l'obbligo a carico dell'altra parte, non ammessa al beneficio, per la sua quota.

Art. 14) Regime tributario

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 100.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Gli importi indicati nella tariffa allegata al presente regolamento, così come i contributi previsti per l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori e patrocinatori, sono assoggettati all'IVA come per legge.

Art. 15) Credito d'imposta

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di Euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto alla metà.

Art. 16) Determinazione dell'indennità e tariffa

L'indennità di mediazione viene determinata in conformità all'art. 32 del D.M. 150/2023 (fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del DM 150/2023) con le seguenti modificazioni.

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di mediazione e le ulteriori spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio e le spese di mediazione, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, in relazione al valore dell'affare, l'importo indicato alle Tabelle 1) e 3) della Tariffa in vigore presso la CMP ed è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione prima del giorno fissato per il primo incontro.
- 3) Le ulteriori spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte secondo gli importi previsti per ciascuno scaglione di riferimento come determinato a norma delle tabelle 2) e 4) della Tariffa allegata al presente regolamento e

liquidati in base all'esito della mediazione.

- 4) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 5) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione e nella nota di risposta nell'eventualità di domanda riconvenzionale, a norma del codice di procedura civile.
- 6) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000 ad euro 150.000. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso in aumento rispetto al valore dichiarato o al valore fissato ai sensi del capoverso precedente, l'importo dell'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 7) Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
- 8) Quando il procedimento di mediazione si conclude al primo incontro senza conciliazione e non prosegue con incontri successivi, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di mediazione (e non le ulteriori spese di mediazione), fatte salve eventuali altre spese vive.
- 9) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione o se la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione determinate secondo le tabelle 2) e 4) della Tariffa in vigore presso la Camera di Mediazione Patavina.
- 10) L'organismo ed il mediatore possono rifiutarsi di svolgere la mediazione nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a versare le indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione). Le ulteriori spese di mediazione conseguenti alla conclusione della procedura vanno corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
- 11) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 12) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 13) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Detta qualificazione viene accertata e determinata ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, sentito il mediatore, dopo l'instaurazione del contraddittorio; e se tale determinazione è diversa dalle indicazioni fornite dalle parti aderenti alla mediazione, verrà predisposto un provvedimento da comunicarsi alle parti a cura della sede competente.

In conformità a quanto sopra esposto viene adottata la correlata Tariffa (Allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento, quale allegato.

Art. 17) Sospensione o cancellazione dal Registro

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo del medesimo circondario in base a quanto prescritto dagli articoli 40 e 41 del DM. 150/23. In mancanza di attivazione delle parti, l'organismo è scelto dal presidente del tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Il presente Regolamento verrà modificato od integrato dal Consiglio Direttivo in relazione alle modifiche che dovessero intervenire al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o alle nuove disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, al D.M. 6 luglio 2011 n. 145 ed eventuali successivi, al D.L. 21.06.2013 n. 64 n. 98, al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150.